



immediata esecutività art. 12, comma 2 L.R. 44/9
il Segretario Comunale

COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 105 del Registro **Oggetto:** Ricorso R.G. N. 919/2023 presso il Tribunale di Termini Imerese, in funzione del Giudice del Lavoro (ex art. 414 cpc). Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

Anno 2023

L'anno duemilaventitrè addì VENTIDUE alle ore 13,50 del mese di DICEMBRE nel Comune di Cerda e nella casa comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della L. R. 26 agosto 1992 n. 7, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

N.	Cognome Nome	Carica	Presente	Assente
1	GERACI Salvatore	Sindaco	P	VIDEO CONFERENZA
2	MENDOLA Andrea Maria Pio	Assessore	P	
3	DIONISI Maria Elena	Assessore	P	VIDEO CONFERENZA
4	AMODEO Giuseppe	Vice- Sindaco	P	VIDEO CONFERENZA
5	DI PASQUALE Giuseppe	Assessore	P	

TOTALE PRESENTI N. 5

TOTALE ASSENTI N. ✓

Assume la Presidenza il Sindaco Geraci Salvatore che, assistito dal Segretario Generale Dott. Valerio Saetta, dichiara legale la presente riunione ed invita a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, recepito dalla l.r. 30/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Addì 06 DIC. 2023

Il Responsabile del Servizio



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Addì 06 DIC. 2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Ricorso R.G. N. 919/2023 presso il Tribunale di Termini Imerese, in funzione del Giudice del Lavoro (ex art. 414 cpc). Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione- proposta di deliberazione in merito alla materia in oggetto, predisposta dal Responsabile del IV Settore, Uff. Contenzioso;
Ritenuto di condividere il contenuto e le motivazioni della stessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;

Ritenuto di provvedere in merito, in quanto si ravvisa la necessità di tutelare le ragioni dell'Ente;

Dato atto che per tutte le controversie davanti ad un qualsiasi giudice ordinario od amministrativo è obbligatorio il patrocinio e l'assistenza in giudizio di un avvocato, iscritto all'albo e che nell'ambito dell'amministrazione comunale non è presente alcuna figura in possesso dei relativi requisiti professionali; Accertato pertanto ricorrere ad un avvocato del libero foro, cui conferire l'incarico per lo svolgimento della difesa dell'Ente, nell'ambito del ricorso di lavoro de quo;

Valutato come:

- con l'entrata in vigore del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, recante la nuova disciplina dei contratti pubblici, anche la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato.... 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali" ricade nel suo ambito applicativo;

- tale circostanza induce a ritenere l'assimilazione degli incarichi di difesa legale agli appalti di servizi, così come chiaramente recita la rubrica dell'art. 17 del citato D.lgs. 50/2016;

- gli incarichi di difesa legale appartengono quindi al genus dei c.d. "servizi esclusi", soggetti comunque ai principi di cui all'art. 4 del predetto D.lgs. 50/2016, e quindi ai seguenti principi essenziali: "di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

- l'importo dell'affidamento, stimato secondo il criterio indicato dal comma 4 dell'art. 35 dello stesso D.lgs. 50/2016, in relazione al valore dedotto nell'atto e correlato con le tariffe forensi vigenti, resta largamente inferiore alla soglia indicata dall'art. 36, comma 2, lett. a), del medesimo D.lgs. 50/2016, alla stregua del quale si può procedere "mediante affidamento diretto";

Vista la simulazione on line del preventivo in atti, determinato sulla base del valore della causa (indeterminabile) e calcolato in riferimento ai valori minimi di cui ai parametri ministeriali di cui al del D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. n.147 del 1/08/2022, pari all'importo presuntivo di complessivi 6.500,00 oltre Iva e Cpa;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 48 comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/00, come recepito dalla l.r. n.48/91, modificato ed integrato dall'art. 12 della l.r. n. 30/00; Ravvisata l'urgenza di provvedere, e conseguentemente, rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento;

Con voti unanimi, favorevolmente espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
2. di resistere in giudizio avverso il ricorso ex art. 414 cpc presentato per il tramite dell'avv. Michele Iuppa presso il Tribunale Civile di Termini Imerese, in funzione del Giudice del Lavoro – prot. n. 5607 del 21 Aprile 2023- con il quale chiede la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno del dipendente Civiletto Vincenzo, con conseguente condanna del Comune alla corresponsione delle differenze retributive maturate a far data dal 03.02.2006 (data di assunzione) e fino all'effettiva trasformazione del contratto di lavoro in parola, da part time a full time;
3. Di autorizzare il Sindaco pro tempore, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, a stare in giudizio e conferire la necessaria procura alla lite per la tutela delle ragioni dell'Ente nelle forme e con i poteri più ampi previsti dalla legge;
4. Di demandare al Responsabile del IV Settore l'adozione dei relativi atti gestionali di competenza, in esito a procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico ad un professionista esterno che patrocinerà la causa del Comune di Cerda, individuato nell'ambito dell'elenco degli avvocati di fiducia dell'Ente, aggiornato con determinazione N. 679 R.G. del 10/11/2023;



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

FAX. 091/8999778

Relazione- Proposta di deliberazione alla Giunta

**Il Responsabile del IV Settore
Dott. Giuseppe Biondolillo**

Ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale dell'organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente deliberazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi.

Oggetto: Ricorso R.G. N. 919/2023 presso il Tribunale di Termini Imerese, in funzione del Giudice del Lavoro (ex art. 414 cpc). Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

Premesso che in data 20 Aprile 2023 l'avv. Michele Iuppa ha fatto notificare a questo Ente, in nome e nell'interesse del dipendente sig. Civiletto Vincenzo, ricorso di lavoro ex art. 414 cpc presso il Tribunale di Termini Imerese, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in atti prot. n. 5607 del 21 Aprile 2023, con cui chiede di ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, con conseguente condanna dell'Ente- datore di lavoro alla corresponsione delle differenze retributive maturate a far data dal 03.02.2016 e fino all'effettiva trasformazione del contratto di lavoro in parola, da part time a full time;

Rilevato che il Giudice adito, D.ssa Giorgia Marcatajo, ha disposto la comparizione personale delle parti per l'udienza di discussione del 24 Gennaio 2024, giusto decreto del 19 aprile 2023;

Considerato che il Responsabile del I Settore, con nota prot. n. 7276 del 18 Maggio 2023, ha ritenuto che sussistono valide motivazioni per resistere in giudizio, documentando la storica posizione lavorativa del dipendente, il cui diritto all'assunzione a tempo indeterminato è stato sancito con sentenza n. 1524 del 10 ottobre 2011, passata in giudicato;

Tenuto conto che già con sentenza n. 1524/11 emessa dal Tribunale di Termini Imerese, Sez. Lavoro, nel procedimento N. 754/10 Reg. Gen. vertente tra Civiletto Vincenzo e il Comune di Cerda, il Giudice adito, in accoglimento parziale delle domande formulate dal ricorrente, aveva precisato che " omissis..... *Proprio perché il rapporto di pubblico impiego, attesa la sua privatizzazione o contrattualizzazione, si fonda a sua volta su un contratto individuale di lavoro, tali concetti possono, anzi, devono essere applicati anche all'art. 63 co. 2 D.Lgs. 165/2021, che non ha inteso affatto riconoscere al giudice di potere stabilire gli elementi essenziali del contratto, e quindi, di dettare egli stesso la disciplina contrattuale del rapporto che va a costituire con la sentenza, ma, esattamente come nel caso dell'art. 2932 c.c., soltanto quello di tenere luogo del mancato consenso della parte pubblica tenuta all'assunzione.....omissis..... Si assisterebbe ad una eclatante disparità di trattamento se nelle cause di pubblico impiego al giudice fosse consentito di sostituirsi integralmente, ossia nella concreta disciplina del rapporto, alla volontà delle parti, a fronte di una totale preclusione in tal senso nelle controversie riguardanti datori di lavoro privati (ai quali, è bene rammentarlo, la P.A. è espressamente equiparata dall'art. 5, co. 2 D.Lgs. 165/01);*

Ritenuta la necessità di resistere avverso il suddetto ricorso, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'Ente, autorizzando il Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, a stare in giudizio in rappresentanza di questo Comune;

Ritenuto, pertanto, necessario rivolgersi ad un professionista esterno che patrocinii la causa dell'Ente, mediante formale affidamento di un incarico legale;

procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico ad un professionista che patrocinii la causa del Comune di Cerda;

Preso atto che:

- la struttura burocratica di questo Ente non è in grado di assolvere all'attività in questione, in quanto l'espletamento della stessa presuppone conoscenza ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente ed è caratterizzata dal profilo di specializzazione, non reperibile nell'attuale assetto amministrativo;
- l'ente comunale è sprovvisto di difensori muniti di patrocinio legale e che, pertanto, l'attività di assistenza legale è attribuita a liberi professionisti esterni all'Ente;

Richiamate le linee guida n. 12 (affidamento dei servizi legali) approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 Ottobre 2018, secondo cui *"Possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell'allegato IX del Codice dei contratti pubblici. A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia comunitaria"*;

Considerato che:

- l'art.17 del D.Lgs. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto tra l'altro *"la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982, n. 21 e ss.mm.ii;"*

- La suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs. 50/2016, il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità";

-che, in esito a quanto sopra, le amministrazioni sono, pertanto, tenute a definire una procedura competitiva/concorrenziale che consenta il rispetto dei principi comunitari;

- In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;

Visto l'elenco aggiornato degli avvocati, giusta determinazione R.G. N. 679 del 10/11/2023, al quale attingere ogniqualvolta si presenta la necessità di costituirsi e/o promuovere azioni giudiziali a tutela dell'Ente;

Ravvisata l'urgenza di provvedere, e conseguentemente rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, posto che occorre provvedere ad avviare la procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico ad un professionista che patrocinii la causa del Comune di Cerda;

Visti:

- il Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

- lo Statuto Comunale;

- il D.Lgs n. 267/2000;

- gli artt. 4 e 17 comma 1, lett. d) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

PROPONE

alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue:

1. DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI RESISTERE in giudizio avverso il ricorso ex art. 414 cpc presentato per il tramite dell'avv. Michele Iuppa presso il Tribunale civile di Termini Imerese, in funzione del Giudice del Lavoro -prot n. 5607 del 21 aprile 2023 – con il quale chiede la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno del dipendente Civiletto Vincenzo, con conseguente condanna dell'Ente- datore di lavoro alla corresponsione delle differenze retributive maturate a far data dal 03.02.2016 (data di assunzione) e fino all'effettiva trasformazione del contratto di lavoro in parola, da part time a full time;
3. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, a stare in giudizio e conferire la necessaria procura alla lite per la tutela delle ragioni dell'Ente nelle forme e con i poteri più ampi previsti dalla legge;
4. DI DEMANDARE al Responsabile del IV Settore l'adozione dei relativi atti gestionali di competenza, in esito a procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico ad un professionista che patrocinerà la causa del Comune di Cerda, individuato nell'ambito dell'elenco degli avvocati di fiducia dell'Ente, aggiornato con determinazione N. 679 R.G. del 10/11/2023;
5. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente - il presente provvedimento in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
6. Di rendere e dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, stante l'urgenza di provvedere.


Cerda li 06 DIC. 2023

Il Responsabile Del Procedimento
Giuseppina La Spesa



Il Responsabile del IV Settore
Dott. Giuseppe Biondolillo

PROVINCIA DI CATANIA





Di dare atto che la spesa presuntiva derivante dal presente provvedimento ammonta alla somma presuntiva di complessivi €. 6.500,00 oltre Iva e Cpa nelle misure di legge, come da simulazione di preventivo in atti e che la stessa troverà idonea disponibilità nel bilancio 2023/2025, esercizio 2023, con imputazione contabile sul cap. 1235 "spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", cod. int. 01.11_1.10.99.99.999;

6. Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – il presente provvedimento in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lds. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016;

6. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, stante la necessità di compiere atti urgenti ed indifferibili.

Successivamente, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime e con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 2, l.r. n. 44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Geraci Salvatore

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to MENDOLA ANDREA M.P.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Valerio Saetta

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 22 DIC. 2023

Visto: **IL SINDACO**

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Valerio Saetta

Affissa all'Albo Pretorio il _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Defissa all'Albo Pretorio il _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune;

CERTIFICA

che copia integrale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/91 così come modificata dall'art. 127 comma 21 L.R. 17 del 28.12.04, è stata/sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Su conforme attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg.15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'Ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno 22 DIC. 2023

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. 44/91.

È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della l.r. 44/91

Dalla Residenza Municipale, li 22 DIC. 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Valerio Saetta